



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco, ha pronunciato all'udienza del 26.6.2026 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di iscritto al n. 15343 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente

TRA

██████████, nato a ██████████, rappresentato e difeso
dall'Avv. Francesco Dimundo;

Ricorrente

E

██ - in
persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████
██████████

Resistente

OGGETTO: benefici ex art. 13, comma 8, L. n. 257/92

Con ricorso depositato in data 16.12.2024 ██████████ premetteva di essere titolare di pensione Cat. VO n. 001-090010040488 e di essere stato lavoratore dipendente presso lo stabilimento di Bari della ditta ██████████ ██████████. (da aprile 1963 a settembre 1992), prestando la propria attività prima nel "*Reparto Lavorazioni Meccaniche*" (sino agli anni '80) e poi nel "*Reparto Trattamenti Termici*".

aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di Bridgestone – Firestone Italia s.p.a., venendo sempre applicato – con varie mansioni susseguitesi nel corso del tempo – al reparto “cerchietti”.

Ciò posto, il ricorrente allegava di essere stato “*ripetutamente e regolarmente esposto all’inalazione di polveri e fibre di amianto in una misura media ben al di sopra della soglia limite imposta dalle legge di 0,100 fibre/cm³*”.

Esponessa di aver inutilmente inoltrato domanda all’I.N.A.I.L., tesa ad ottenere il rilascio di certificazione di esposizione all’amianto ai fini della rivalutazione del periodo contributivo. Evidenziava, altresì, di avere già adito l’autorità giudiziaria al fine di ottenere i benefici previdenziali, precisando che, tuttavia, il Tribunale aveva dichiarato l’improponibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa.

Ciò posto, avendo successivamente inoltrato istanza amministrativa (ed a seguito di rigetto della stessa ad opera dell’I.N.P.S.), l’odierno istante domandava il riconoscimento delle differenze di trattamento pensionistico, da quantificarsi tenendo conto di quattordici anni di esposizione (dal 1968 al 1982) e della retribuzione settimanale media posta alla base della liquidazione, applicato il coefficiente di 1,5 prescritto dall’art. 13 della L. n. 257/1992.

Adiva, pertanto, la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari al fine di sentir accertata la propria esposizione, con riconoscimento del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali e, di conseguenza, al fine di ottenere condanna dell’[REDACTED] alla riliquidazione e/o ricostituzione, in proprio favore, del trattamento pensionistico, con accessori come per legge.

Fissata l’udienza di discussione, [REDACTED] si costituiva in giudizio ed evidenziava la inammissibilità / infondatezza del ricorso, del quale invocava il rigetto.

In via preliminare, eccepiva, nell’ordine: la decadenza ex art. 47 D.Lgs. n. 269/2003, anche rimarcando la non contestualità della domanda

amministrativa (rispetto a quella presentata all'I.N.A.I.L.) e la mancata ripresentazione dell'istanza all'I.N.A.I.L. entro il 15.6.2005; la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970; la prescrizione sia del diritto alla rivalutazione che del diritto alle differenze sui ratei di pensione.

Precisava che, in ogni caso, l'invocata rivalutazione non avrebbe potuto *“che essere moltiplicata per il minor coefficiente dell'1,25 introdotto dalla L.269/2003”*.

Espletata c.t.u., all'esito della discussione (e poi della trattazione scritta), la causa è stata decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Giova immediatamente chiarire che alla presente fattispecie si applica la previsione dell'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, e non la legislazione di settore intervenuta successivamente.

A questo proposito, sul piano normativo, conformemente alla ricostruzione operata dal Tribunale di Bari (sent. 21/05/2019, n. 2223, giud. dott. De Giorgi), è opportuno considerare che l'art. 47 D.L. n. 269/2003 (conv., con modif., dalla L. n. 326/2003), ha introdotto una disciplina fortemente innovativa del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992:

- quanto all'oggetto della prestazione previdenziale (il coefficiente di rivalutazione dei contributi diminuisce da 1,5 a 1,25; la rivalutazione incide sulla misura della pensione, ma non più sui requisiti per conseguirla);
- quanto al regime di incompatibilità con altre provvidenze analoghe;
- quanto ai requisiti per ottenere il beneficio (periodo non inferiore a 10 anni, e non più ultradecennale, di esposizione all'amianto in concentrazione media annuale non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno);
- quanto al procedimento amministrativo (si contempla una domanda da presentare entro un termine di decadenza all'I.N.A.I.L., Istituto al quale è conferita la funzione di accertare e certificare la sussistenza e la durata

dell'esposizione, come già era stato disposto dall'art. 18, comma 8, L. n. 179/2002).

Giova anche considerare che l'art. 47, co. 6 *bis* (comma aggiunto in sede di conversione), D.L. n. 269/2003 aveva fatto salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che avessero già maturato, *“alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257”*.

In seguito, l'art. 3, comma 132, L. n. 350/2003, ha previsto che *“in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, L. 257/92 e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. o che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data”*.

Quest'ultima norma, in sostanza, ha ribadito che non possono essere toccati i diritti *“acquisiti”*, estendendo tale regime a tutti lavoratori che prima del 2.10.2003 (oltre ad aver promosso giudizi, poi sfociati in sentenze favorevoli) avessero ottenuto o anche semplicemente richiesto all'I.N.A.I.L. la certificazione dell'esposizione all'amianto; ciò, ancorchè i medesimi lavoratori di cui sopra non avessero maturato alla stessa data e nel contempo i requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico o non avessero effettuato alcuna domanda all'██████████ ai sensi e per gli effetti di cui al cit. D.L. n. 269/2003, art. 47, comma 6-*bis* (Cass. civ., Sez. VI, 30/10/2019, n. 27872).

La norma contenuta nella legge finanziaria, infatti, ha fatto salvo il diritto all'applicazione della più favorevole normativa precedente sulla base della

semplice richiesta avanzata all'I.N.A.I.L. per la certificazione dell'esposizione.

Sulla base delle indicate disposizioni va, dunque, ritenuto che la disciplina previgente si applica: 1) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992 e tale diritto aveva maturato solo chi avesse maturato il diritto alla pensione oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria; 2) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto.

Deriva da tale interpretazione che la nuova disciplina non sia applicabile al rapporto controverso.

Inoltre, per inciso, *“anche in mancanza di certificazione dell'I.N.A.I.L. ... spetta al giudice di merito accertare l'esposizione del lavoratore richiedente al rischio qualificato ultradecennale, valutando gli elementi probatori in suo possesso”* (Cass. civ., Sez. Lav., 13/02/2007, n. 3095)

2. Ciò chiarito, dev'essere innanzitutto affrontata quella concernente la prescrizione decennale.

In linea generale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ormai da tempo affermato, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge *"ai fini pensionistici"* e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il

diritto al trattamento pensionistico (Cass. civ. Sez. VI - Lav., 02/02/2017, n. 2856).

L'indirizzo consolidato è, pertanto, nel senso della configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione che sorge in conseguenza del *"fatto"* della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perchè nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, *"costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità"*, potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.

Non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sè stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un *"fatto"* in relazione al quale viene ad essere determinato, in via meramente consequenziale, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione (*"la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (...) non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione"* - così Corte cost. 376/2008).

Dunque, il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto; non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.

La prescrizione decennale cui il diritto in questione è soggetto decorre, pertanto, dal momento dell'acquisita consapevolezza dell'avvenuta

esposizione all'amianto, che si assume desumibile dalla presentazione all'I.N.A.I.L. dell'istanza amministrativa per il riconoscimento del beneficio (Cass. civ. Sez. VI - Lav., 21/11/2018, n. 30143), restando irrilevante a tali fini l'esito della stessa (Cass. civ. Sez. VI - Lav., 07/02/2019, n. 3586).

Dal che deriva, nel caso di specie, che la prescrizione decennale ha avviato il proprio decorso a partire dal 24.1.2003.

2.a. Quanto, poi, agli atti interruttivi, è orientamento consolidato quello per cui, in forza degli artt. 2943 e 2945 c.c., la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva (e sospensiva, in base al secondo comma del citato art. 2945 c.c.) della prescrizione con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa inerisce, anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente (Corte di Appello di Bari sent. 1088/2019, Pres. Procoli, rel. Mastrorilli, con ampi richiami alla giurisprudenza di legittimità).

Dunque, nel caso oggetto di odierno scrutinio, deve porsi in rilievo che il ricorrente ha presentato un primo ricorso nei confronti dell'I.N.P.S. instaurando la lite nel 2004 e, in tal modo, ha interrotto il termine di prescrizione decennale, fino al momento in cui è passata in giudicato la sentenza della Corte di Appello di Bari (n. 3054/2015, pubblicata in data 22.1.2016) che ha definito il giudizio.

Con la domanda amministrativa del 17.7.2024, poi, la prescrizione è stata nuovamente interrotta.

L'eccezione del [REDACTED] deve essere, pertanto, rigettata.

3. Ciò posto, va affrontata l'eccezione di decadenza sollevata dall'ente convenuto, relativa all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38 D.L. n. 111/2011.

Circa la portata di siffatta eccezione, va considerato che parte attrice non ha solo domandato l'applicazione del coefficiente di rivalutazione dei propri contributi ma ha, altresì, richiesto:

- la ricostituzione / riliquidazione della pensione;
- la corresponsione del trattamento pensionistico risultante;
- il pagamento degli arretrati maturati.

3.a. Ora, laddove l'eccezione di decadenza venga riferita alla pretesa di rivalutazione dei contributi, con la ricostituzione del trattamento pensionistico in godimento, deve certamente ribadirsi quanto già rilevato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e di merito (ivi compreso il Tribunale di Bari: cfr. sent. 10/01/2019, n. 31, giud. dott.ssa Calia), così pervenendosi al rigetto dell'eccezione.

A questo proposito, va innanzitutto osservato, circa l'ambito applicativo della menzionata decadenza, che la disposizione di cui all'art. 47 D.P.R. 639/1970 *“comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 23/8/2018, n. 21039).

Essendo, dunque, chiara l'operatività della decadenza *de qua*, v'è tuttavia da osservare che *“in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione della domanda diretta ad ottenere la maggiorazione contributiva e non di quella relativa all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione”* (Cass. Civ., Sez. VI, 31/05/2016, n. 11201; Cass. Civ., Sez. VI, 08/09/2015, n. 17798).

Nel caso di specie – dunque - il *dies a quo* per il computo della decadenza triennale (esattamente tre anni e trecento giorni) è rappresentato dalla domanda amministrativa all'██████ datata 17.7.2024.

Ne consegue che il ricorso giudiziale è stato tempestivamente depositato il 16.12.2024.

3.b. V'è però da considerare che parte attrice ha altresì azionato pretesa per il pagamento dei ratei maturati e già corrisposti in misura inferiore a quella prospettata come dovuta.

A questo proposito, conformemente a quanto si legge negli studi di settore, deve rilevarsi che l'interessato ha agito per il riconoscimento di un diritto che ben poteva far valere in precedenza, anche all'atto della presentazione della domanda di pensione.

Alla obiezione che il pensionato non poteva agire per la riliquidazione della pensione, in mancanza del riconoscimento al beneficio contributivo, può replicarsi che non c'era alcun impedimento a far valere anche quest'ultimo beneficio con la domanda originaria di pensione, per poi ricorrere giudizialmente.

La scelta dell'interessato di agire per far valere il beneficio della rivalutazione contributiva solo dopo aver già conseguito la pensione, non può ritorcersi in danno dell'ente previdenziale, ma comunque espone il ricorrente all'operatività dell'istituto della decadenza, che è applicabile alle controversie “*in materia di trattamenti pensionistici*”, ed anche a quelle relative al riconoscimento parziale di tali trattamenti, come oggi esplicitamente afferma l'art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970, introdotto dall'art. 38 D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2012 cit.

È quanto, del resto, accade nei casi in cui il pensionato agisca per far valere una maggiore consistenza della propria posizione contributiva e chiedi la riliquidazione della pensione (ad esempio, contestualmente alla domanda di accredito di contributi da riscatto laurea, o per il servizio militare, ecc.).

La decadenza, pertanto, può essere riferita al procedimento amministrativo avviato a seguito della domanda originaria di pensione, liquidata in una misura e con una datazione diversa da quella spettante, come poi dovrebbe emergere allorché fosse riconosciuto il diritto al beneficio alla rivalutazione contributiva, il quale, proprio perché strumentale al diritto al trattamento pensionistico, ne ristabilisce, ora per allora, la decorrenza e l'entità.

Ne consegue che il pensionato, avendo agito tardivamente rispetto a tale *dies a quo* (individuabile precisamente, secondo l'art. 38 cit., nell'originario provvedimento di riconoscimento "*parziale*" della pensione), risulterà decaduto da tutte le differenze sui ratei pregressi.

3.b.1. Circa, poi, il problema dell'operatività (e, più nello specifico, della retroattività) dell'art. 38 D.L. n. 111/2011 con riferimento a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione, va richiamata Cass. civ., sez. VI, 19/04/2016, n. 7756 (in senso corrispondente: Cass. civ. Sez. VI - Lav., 7/2/2019, n. 3580; Cass. Civ., Sez. VI, 25/6/2018, n.16661).

Nella sentenza si legge che: *“recentemente le sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. s.u. n. 15352 del 2015), nel risolvere un contrasto manifestatosi all'interno della sezione lavoro, con riguardo ad un analogo problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduce ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente, hanno rammentato che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può certamente avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine con decorrenza iniziata prima dell'entrata in vigore della legge (in termini anche Cass. n. 13335 del 2014).*

Nel far ciò hanno altresì ricordato che la Corte costituzionale (C. cost. 26 marzo 2014 n. 69; C. cost. 5 maggio 2005 n. 191) ha più volte sottolineato che non può logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto per

mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato.

Nell'escludere che l'introduzione di un termine di decadenza possa avere effetti retroattivi hanno però evidenziato che il carattere pubblicistico del termine di decadenza, fissato dalla legge per garantire una sollecita definizione di controversie di notevole impatto sociale, pone un problema di bilanciamento di due contrapposte esigenze.

Da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale.

Dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile.

Hanno escluso che nel bilanciamento degli opposti interessi si possa configurare un diritto a conservare un termine prescrizione trattandosi, piuttosto, di un semplice affidamento a fruirne per far valere il proprio diritto.

Con riferimento a tale affidamento hanno infatti ritenuto che questo debba <<essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale. Ed infatti secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ma tale copertura non è posta in termini assoluti e inderogabili, con la conseguenza che la posizione giuridica che da luogo a un ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio ben può essere incisa in senso peggiorativo in presenza di un determinato interesse pubblico che imponga interventi normativi diretti a incidere anche su posizioni consolidate a condizione che venga rispettato (l'unico) limite della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti (cfr., da ultimo, C. cost. 10 marzo 2015 n. 56).

In applicazione di tali principi la Corte costituzionale ha affermato che l'intervento normativo successivo può incidere non solo su situazioni di mero

affidamento, come nel caso di specie, ma anche su diritti soggettivi (C. cost. 18 ottobre 2010 n. 302; C. cost. 16 luglio 2009 n. 236).

Ed infatti, secondo la citata giurisprudenza costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto (C. cost. 18 ottobre 2010 n. 302; C. cost. 16 luglio 2009 n. 236)>>.

La realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. c.c., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).

Osservano le sezioni unite che <<Dal carattere di regola generale della disposizione citata consegue che non sussiste alcuna ragione per escludere l'applicazione della stessa ad una ipotesi, come quella in esame, nella quale per l'esercizio di un diritto venga disposto un termine di decadenza in precedenza non previsto.

Come correttamente sottolineato da Cass. n. 25746 del 2009 sopra citata, poichè la decadenza è una forma di sottoposizione dell'esercizio di un diritto ad un termine, deve ritenersi che il principio generale posto dall'art. 252 disp. att. c.c., si applichi anche ad essa; analogamente non vi sono ragioni per distinguere il caso in cui la nuova legge accorci un termine già previsto per l'esercizio di un diritto rispetto al caso, come quello in esame, in cui la nuova

legge introduca un termine in una fattispecie nella quale in precedenza alcun termine era previsto per cui si applicava l'ordinario termine di prescrizione ordinaria decennale>>.

Le ragioni che hanno determinato la Corte all'applicazione del termine di decadenza introdotto dal legislatore del 1997 con la L. n. 238 solo a decorrere dall'entrata della legge stessa convincono, del pari, a ritenere che il termine di decadenza introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo <<alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito>>, che decorre <<dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte>>, trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (25.7.2011)".

3.b.2. Quanto, poi, al concetto di decadenza mobile, il punto di partenza è costituito dall'art. 6 D.L. n. 103/1991, conv. dalla L. 166/1991, che testualmente precisa che *"la decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei"*.

Orbene, con riferimento alle prestazioni periodiche mai liquidate (neanche in parte), la Corte Costituzionale ha posto in rilievo la *ratio* della norma sta nella *voluntas* di procedere ad un'interpretazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 diversa da quella cui era pervenuta la giurisprudenza, esplicandone in tal senso il contenuto.

"A questo fine, il legislatore ha statuito (art. 6, primo comma) che il termine previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - così come quello quinquennale indicato dal terzo comma dell'art. 47, estraneo all'attuale thema decidendum - deve intendersi posto a pena di decadenza, nel senso che il suo decorso <<determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle

prestazioni previdenziali>>. Ne consegue che il termine ha valore sostanziale e non procedimentale, come invece aveva affermato la giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione”.

Così, sempre discorrendo di pensioni negate in radice, riguardo ad esse la nuova proposizione di domanda amministrativa non potrà più consentire il recupero dei ratei pregressi, ma solo la percezione di quelli successivi, in considerazione che *“il diritto a pensione (...) è imprescrittibile (nè sottoponibile a decadenza) secondo una giurisprudenza non controversa, in conformità di un principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative”* (Corte Cost. 246/1992).

3.b.3. Ciò posto, dal tenore letterale delle disposizioni in parola, ed in un’ottica di interpretazione evolutiva, deve ritenersi che la decadenza mobile ben possa anche riguardare i casi di liquidazione solo parziale delle prestazioni.

E’, infatti, vero che la norma di cui all’art. 6 D.L. 103/1991 è stata espressamente dettata per il solo caso in cui la prestazione fosse stata negata in radice.

E’ tuttavia anche vero che, all’epoca (nel 1991), non era ancora previsto alcun termine decadenziale anche per i casi di liquidazione parziale della pensione.

Dunque ben può ritenersi che, nel 2011, il legislatore, nel disporre che *“le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte”*, abbia implicitamente richiamato anche la normativa del 1991 che era volta a specificare la portata delle suddette decadenze.

In tal senso, anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che *“in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze*

sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Cass. Civ., Sez. lav., 17/06/2021, n. 17430).

Dunque, proprio in forza del meccanismo della decadenza mobile, è possibile attribuire rilievo alla domanda di corresponsione di ratei pregressi già maturati, nei soli limiti del triennio precedente alla data di deposito del ricorso giurisdizionale.

4. In ordine, poi, alla seconda eccezione di decadenza sollevata dall'██████████ basata sull'inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, occorre innanzitutto osservare che, ai sensi della citata disposizione, si disponeva originariamente che *“i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'I.N.A.I.L. prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede I.N.A.I.L. di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”*.

Al successivo comma 6 era così previsto: *“Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

Pubblicato in data 17 dicembre 2004 il D.M. attuativo, il suddetto termine di 180 per la presentazione della domanda all'I.N.A.I.L. è stato fissato al 15 giugno 2005.

Tuttavia, come precedentemente visto (cfr. par. *sub.* 1 della presente sentenza):

- in sede di conversione ad opera della legge, al suddetto art. 47 è stato aggiunto il comma 6 *bis*, dettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro (*“Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i*

lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento");

- la L. 27 dicembre 2003, n. 299, art. 3, comma 132, (legge finanziaria per l'anno 2004) ha, inoltre, stabilito, sempre nell'ambito della disciplina del regime transitorio, che "in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. ha disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall'I.N.A.I.L.".

Le categorie di assicurati menzionate nell'art. 3, co. 132 cit. sono così venute ad aggiungersi a quelle già escluse dall'art. 47 cit.

E' quindi intervenuto il D.M. 27 ottobre 2004 che all'art. 1 ha così previsto: "
... *Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'I.N.A.I.L., che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto".*

Nel caso di specie, ribadito che al ricorrente si applica la previgente disciplina più favorevole, in forza di questa stessa domanda deve escludersi che egli fosse onerato a presentare nuova istanza ai sensi degli artt. 1 (comma 2) e 3 (comma 3) D.M. 27 ottobre 2004.

In questi esatti termini, anche la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l'interessato non è soggetto al termine decadenziale (180 gg.) introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, che interessa solo determinate categorie di lavoratori.

Il D.M., in sostanza, prevedendo l'obbligo di presentazione della domanda entro il termine di 180 giorni anche per i lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente

ha introdotto - da fonte secondaria avente un ambito di contenuti limitato alla mera attuazione della specifica disciplina introdotta con il D.L. n. 269 del 2003 - un istituto eccezionale (quale è sicuramente la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria.

Laddove il D.L. ha, dunque, adottato una disposizione in contrasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da quest'ultimo previsto, lo stesso deve essere disapplicato (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 24/1/2017, n. 1806: *“alla luce delle considerazioni che precedono la Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere che, nella specie, dovesse farsi applicazione della decadenza semestrale di cui al D.L. n. 263 del 2003, art. 47. Ed infatti avendo il ricorrente presentato domanda di certificazione all'I.N.A.I.L. in data 2/1/2002, e dunque anteriormente al 2 ottobre 2003, restava salva l'applicabilità della precedente disciplina, richiedendosi la verifica dell'eventuale decadenza sulla base della disciplina generale”*).

Per ciò che ne residua, non può che ribadirsi quanto già osservato dalla difesa dell'odierno istante, ossia che difetta alcuna specifica disposizione di legge che preveda sia la necessaria contestualità della diversa domanda

a [REDACTED] sia (a pena di decadenza) la riproposizione delle istanze (già) presentate all'I.N.A.I.L. prima dell'entrata in vigore dell'art. 47, co. 5, DL n. 269/2003.

Tale conclusione risulta, tra l'altro, avvalorata dal corretto rilievo della difesa istante, essendo pacifico che le norme sulla decadenza, in quanto di natura eccezionale, sono di stretta applicazione e, quindi, non soggette ad analogia.

5. Sempre sul piano preliminare, deve, da ultimo, escludersi che la pregressa statuizione giudiziale di improponibilità delle domande di rivalutazione contributiva precluda la trattazione dell'odierno ricorso.

Pacifica l'identità delle parti, dalla lettura delle sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Bari si evince infatti che la domanda di [REDACTED] [REDACTED] è stata dichiarata improponibile per la mancanza della preventiva domanda amministrativa.

Orbene, conformemente a quanto già osservato in altri pronunciamenti di questa Sezione lavoro (resi in casi analoghi a quello oggetto di odierno scrutinio: cfr. sent. 24/09/2019, n. 3635, giud. dott. De Simone), rileva lo scrivente che il precedente giudizio intercorso tra le parti è stato caratterizzato da una decisione di mero rito.

Pertanto, la pronuncia non ha regolato con efficacia di giudicato sostanziale il rapporto dedotto, bensì solo una condizione per proporre la domanda e per ottenere la trattazione del merito, estranea all'indagine sulla fondatezza della pretesa e con attitudine al giudicato meramente formale.

In effetti, la sentenza che dichiara la improponibilità della domanda, come tutte quelle che riguardano le condizioni di decidibilità della causa nel merito, non è destinata a passare in cosa giudicata materiale.

Il giudicato su questione processuale è tale solo all'interno dello stesso processo e non estende la sua autorità anche ad un nuovo ed autonomo processo.

E' ben vero che l'autorità del giudicato, oltre ad investire ciò che forma l'oggetto e la causa giuridica del giudizio, si estende a tutte le statuizioni, anche implicite, che della decisione finale costituiscono dei punti obbligati di passaggio, rappresentandone il presupposto logico indispensabile.

In tale ambito, tuttavia, mentre le decisioni su questioni di merito, anche di carattere preliminare, spiegano loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nello ambito dello stesso processo e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio (tra le altre, cfr. Cass. civ., Sez. II, 4/7/2014, n.15383).

Anche la decisione su una questione di proponibilità della domanda non impedisce la riproposizione della domanda di merito in un diverso ad autonomo giudizio qualora in esso non si ponga più la questione processuale preliminare che ha impedito l'esame da parte del giudice del merito della causa perchè superata (dallo scorrere del tempo o dal comportamento di una o di entrambe le parti, o dal verificarsi di un determinato accadimento).

E' evidente, quindi, che – nella fattispecie oggetto di scrutinio - la sentenza in rito di improponibilità non abbia alcuna valenza esterna e non produca alcun effetto di giudicato sulla proponibilità della presente domanda giudiziale, dal momento che il ricorrente ha ritualmente proposto la domanda amministrativa all'██████ in data antecedente al deposito del presente ricorso.

6. Passando, ora, al merito della controversia, la disposizione normativa di cui all'art. 13 cit. (*“per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un*

periodo superiore ai dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'I.N.A.I.L., è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5"), ha la finalità di offrire ai lavoratori esposti al pericolo causato dall'amianto, per un apprezzabile periodo di tempo, un beneficio pensionistico in qualche modo compensativo della possibile incidenza invalidante sulla vita e sulle possibilità lavorative.

La Corte Costituzionale – più volte espressasi sull'argomento (C. Cost. sent. n. 5/2000, n. 434/2002 e n. 127/2002) perché investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92 sotto il profilo di cui all'art. 3 Cost., nel valutare compiutamente la disposizione in parola muovendo dal contesto normativo in cui essa si collocava, ha escluso la denunciata incostituzionalità.

Come posto in risalto dal Giudice delle Leggi nei precedenti richiamati, è indispensabile che l'esposizione all'amianto sia intesa in concreto e, quindi, con riferimento a determinati parametri tecnici, proprio al fine di evitare *"trattamenti diversi per casi analoghi o uguale trattamento di situazioni diverse"*.

In particolare, la Corte Costituzionale ha sostenuto che, alla luce di una corretta applicazione delle regole logiche, teleologiche e sistematiche dell'interpretazione, i dati di riferimento, che rappresentano i presupposti del beneficio, non risultano, contrariamente a quanto ravvisato dai giudici rimettenti, affatto indeterminati ove si consideri la stretta correlazione esistente tra l'art. 13 ed il sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, gestita dall'I.N.A.I.L.. Ciò comporta che l'indicato concetto di esposizione ultradecennale viene ad implicare quello di rischio – che caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali – e, più precisamente, di rischio morbigeno, in

relazione al quale costituisce adeguato parametro di definizione (ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale) il valore di concentrazione dell'amianto fissato come soglia limite dal Legislatore nel D.Lgs. n. 277/1991 e succ. mod., richiamato dalla stessa legge n. 257/1992, art. 3, così come modificato dall'art. 16 L. n. 128/1998 (tali valori limite erano peraltro già previsti dalla Direttiva CEE 83/477 del 19.9.1983).

In questa esatta prospettiva, si è allora pervenuti alla conclusione secondo cui *"il disposto dell'art. 13, ottavo comma, della legge n.257 del 1992, relativo all'attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni ... va interpretato nel senso che l'esposizione all'amianto ivi prevista è identificabile con un'esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui all'art. 24, terzo comma, del d.lgs. n. 277 del 1991 (abrogato dall'art. 5 del d. lgs.n. 257 del 2006)"* (Cass. civ., Sez. lav., 11/1/2007, n. 400; in senso conf. v. altresì Cass. civ., Sez. lav., 19/10/2006, n. 22422; Cass. civ., Sez. lav., 23/4/2012, n. 6360; Cass. civ., Sez. lav., 26/6/2012, n. 10671; Cass. civ., Sez. lav., 2/2/2015, n. 1810).

A tal ultimo proposito, va ricordato che l'inserimento della soglia predetta, espresso nella nuova normativa (art. 47 del D.L. n. 269/2003), ha il valore di un riconoscimento manifesto e di un recepimento del *"diritto vivente"* precedente (affermato sia dalla Corte Costituzionale, sia dalla Suprema Corte).

E', ad ogni modo, sufficiente – sul piano probatorio - un elevato grado di probabilità di esposizione, in misura superiore alle soglie previste dalla legge (Cass. civ., Sez. lav., 11/12/2015, n. 25050).

Inoltre, può avere rilevanza anche il dato epidemiologico (v. Cass. civ., Sez. lav. 12/5/2004, n. 9057) e, comunque, eventuali difficoltà tecniche al reperimento degli elementi di prova, sono superabili attraverso gli

strumenti processuali probatori e la sollecitazione dei poteri ufficiosi del giudicante, particolarmente significativi nel rito del lavoro.

Nè la previsione di una soglia di legge, per quanto introdotta per interpretazione sistematica, contrasta con le regole del sistema assicurativo gestito dall'I.N.A.I.L., le quali consentono di ravvisare l'esposizione a rischio in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di amianto, rispondendo tali norme alle esigenze proprie dell'ente previdenziale, non comparabili con quelle sottese all'attrazione del beneficio previdenziale di cui si discute (v., sull'argomento, la già citata Cass. n. 16118/2005, in cui è ancora una volta evidenziato che è la stessa L. n. 257/92 a dare fondamento normativo all'esigenza di un'esposizione superiore, per intensità, ad una determinata "*soglia*", prevedendo con specifica disposizione, l'art. 3 poi sostituito dall'art. 16 L. n. 128/1998, che richiama, e in parte modifica, i valori indicati nel D.Lgs. n. 277/1991, il limite di concentrazione al di sotto del quale le fibre di amianto devono considerarsi "*respirabili*" nell'ambiente di lavoro, tanto da non obbligare all'adozione di misure protettive specifiche, e mostrando, così, di ritenere insufficiente, agli effetti dei benefici da attribuire ai lavoratori "*esposti*", la presenza della sostanza in quantità tale da non superare il detto limite e da non rappresentare, quindi, potenziale pericolo per la salute).

7. In tale quadro di principi, è bene innanzitutto evidenziare che la durata del rapporto lavorativo, le mansioni svolte dallo stesso ricorrente, il contesto in cui egli si trovava ad operare, non sono stati specificamente contestati dal [REDACTED], dunque, non abbisognano di prova.

Inoltre, circa le peculiari caratteristiche delle lavorazioni, mette conto osservare che nel precedente giudizio, definito con sentenza di improponibilità, sono stati escussi come testi [REDACTED] e [REDACTED], i quali hanno ampiamente confermato le circostanze allegare dal ricorrente, precisando che:

- [REDACTED] lavorava a contatto con i montatori di valvole e pompe (collegli che utilizzavano baderne in amianto e fogli di amianto, che venivano tagliati a mano, in ragione delle esigenze del momento);
- nel reparto trattamenti termici utilizzava *“guanti e grembiuli di amianto”* (necessari per prendere materiali ad elevate temperature e ricoprirlo con coperte di amianto, indispensabili per ritardarne il raffreddamento, manipolando dunque direttamente materiale contenente amianto), comunque *“svolgendo la propria attività in capannoni le cui pareti perimetrali di chiusura erano di lastre di amianto”*;
- *“oltretutto all’officina era presente un sistema di termoventilazione che determinava un flusso di aria che veniva respirato anche dai lavoratori che si trovavano nei reparti più lontani rispetto a quelli in cui era presente specificamente l’amianto”*.

Circa – poi - la misura dell’esposizione, è senz’altro opportuno richiamare le risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata dal dott. Francesco Polemio nel giudizio svoltosi dinnanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Bari.

Come evidenziato nel ricorso introduttivo della presente controversia, infatti, il c.t.u., alla pagina 3 del supplemento di elaborato peritale, prendendo atto anche degli accertamenti tecnici eseguiti in relazione ad altro stabilimento sito in Toscana, valorizzava l’esposizione rilevante nell’espletamento delle mansioni di tornitore e si esprimeva nei seguenti termini: *“considerando, tra i dati disponibili nella banca dati Amyant, di assimilare all’operazione di montaggio delle guarnizioni in amianto sulle valvole quella della preparazione di una guarnizione in amianto, si può stimare a vantaggio di sicurezza per il lavoratore, una concentrazione pari a 0,5 fibre/ cm³ ... assumendo che tale operazione impegnasse il lavoratore per almeno due ore al giorno, si ottiene*

una esposizione media pari a 0,125 fibre/ cm³ ... per quanto accertato, si può concludere ritenendo che nel caso del ricorrente vi sia stata un'esposizione qualificata all'amianto, ossia superiore al valore soglia, negli anni dal 1968 al 1982" (con la precisazione che il precedente servizio di leva, come risulta dall'estratto conto certificativo versato in atti, è stato espletato dal settembre 1966 fino ad agosto 1968).

Il dott. Polemio ha dunque stimato, per l'odierno ricorrente, un'esposizione superiore a quella limite di 0,1 fibre cm³.

Dunque, siffatto giudizio tecnico consente di pervenire ad una deliberazione positiva in ordine alla fondatezza della domanda attorea.

Del resto, in altra c.t.u., il medesimo consulente tecnico di ufficio ha parimenti avuto modo di osservare che i tornitori della [REDACTED], a causa di *"alcune specifiche lavorazioni (uso di guanti in amianto e manipolazione di coperte in amianto)"*, fossero stati sottoposti *"ad un'esposizione annuale superiore al valore limite di soglia di 0,1 fibre/cm³"*, in relazione agli anni dal 1977 al 1994.

8. In definitiva, alla luce di tutti gli elementi istruttori sottoposti alla cognizione del decidente, le domande attoree devono ritenersi fondate, con l'unica limitazione relativa alla decadenza dei ratei pregressi del trattamento pensionistico.

Ebbene, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. espletata nel presente giudizio

- deve dichiararsi che il rateo di pensione spettante al ricorrente per effetto della rivalutazione della contribuzione previdenziale ammonta ad € 1.031,28;
- [REDACTED] va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze spettanti tra quanto spettante e quanto percepito da gennaio 2022 ad aprile 2026, nella misura di € 8.615,26.

9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Anche le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 15343 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da [REDACTED] e contro l'Istituto [REDACTED]

[REDACTED], - [REDACTED] -, in persona del legale rappresentante *p.t.*, così provvede:

1) accoglie il ricorso e, per l'effetto

- dichiara che [REDACTED] è stato esposto per oltre un decennio (da settembre 1968 al 1982), in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, ad un valore superiore a 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo,

- condanna l'[REDACTED] alla rivalutazione della contribuzione previdenziale del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, co. 8, L. n. 257/1992,

- condanna l'[REDACTED] alla riliquidazione della pensione, così come risultante dalla rivalutazione contributiva, in relazione ad un rateo pari ad € 1.031,28;

- condanna l'[REDACTED] al pagamento degli arretrati maturati a decorrere dal 16.12.2021 (pari ad € 8.615,26, in relazione al periodo da gennaio 2022 ad aprile 2026), oltre agli accessori di legge;

2) condanna l'[REDACTED] al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4.638,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge;

3) pone a definitivo carico dell'[REDACTED] le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.

Bari, 26.6.2026

**Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco**